



Dipartimento di
Giurisprudenza

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



Atto aggiuntivo alla “Convenzione per lo svolgimento di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza” tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e il Dipartimento di Giurisprudenza.

Tra

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 130, Codice Fiscale 80088540010, in persona del/della Presidente Avv. Simona Grabbi nata a Torino l’11.09.1969, domiciliata per la carica in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n, 130;

e

IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA dell’Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, Lungo Dora Siena n. 100/A, Codice Fiscale 80088230018, in persona:

1. del Direttore, Prof. Raffaele Caterina, nato a Torino l’11.12.1974, domiciliato per la carica in Torino, Lungo Dora Siena n. 100/A;
2. della Responsabile dell'Area Didattica del Polo CLE, Dott.ssa Mariarosaria Muci, nata a Lecce il 23.03.1966, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29, comma 1, e 66, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Premesso che

- In data 24/11/2022 le parti hanno sottoscritto la “Convenzione per lo svolgimento di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza” (repertorio n° 4 del 24/11/2022) la cui durata è di tre anni a decorrere dal 1° dicembre 2022;
- Le parti hanno ravvisato la necessità di apportare modifiche agli artt. 5, 6 e 10 della convenzione che non incidono sulla sostanza dell’accordo e che hanno lo scopo di meglio definire tempistiche e precisare aspetti di carattere organizzativo;

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

A decorrere dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, sono modificati gli artt. 5, 6 e 10 della “**Convenzione per lo svolgimento di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza**” (repertorio n° 4 del 24/11/2022) come di seguito riportati. Restano invariate tutte le ulteriori disposizioni.

Articolo 5 Ammissione al tirocinio

1. Entro **il 31 marzo** di ciascun anno il Consiglio dell'Ordine, previa adeguata informativa agli iscritti, raccoglie le disponibilità degli avvocati iscritti all'albo ad accogliere tirocinanti e le comunica al Dipartimento di Giurisprudenza attraverso l'ufficio Job Placement. Può offrire la propria disponibilità l'avvocato iscritto da almeno un quinquennio, che non sia soggetto a



procedimento disciplinare e non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo decennio, che sia in regola con l'adempimento dell'obbligo formativo, e nel rispetto comunque del limite di tre praticanti previsto dal Regolamento. Nell'indicare la propria disponibilità, l'avvocato specifica i settori prevalenti della propria attività professionale. Qualora l'Avvocato incaricato del tirocinio apprenda nel corso del medesimo che nei suoi confronti è stato sporto un esposto disciplinare da cui è scaturito un procedimento disciplinare, lo comunica al Consiglio che provvederà alla sua sostituzione con un altro Avvocato in possesso dei requisiti richiesti o con un consigliere dell'Ordine.

2. **Entro il 31 marzo** per i tirocini da svolgersi nel semestre **tra il 1° maggio ed il 31 ottobre**, ed **entro il 30 settembre per i tirocini da svolgersi nel semestre tra il 1° novembre ed il 30 aprile**, il Dipartimento di Giurisprudenza, attraverso l'ufficio Job Placement, raccoglie le domande degli studenti interessati a svolgere il tirocinio. Nella domanda lo studente deve indicare, sulla base del calendario approvato annualmente dal Dipartimento, la sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea e deve eventualmente specificare il settore in cui desidererebbe svolgere l'attività di tirocinio professionale.

3. Il Dipartimento di Giurisprudenza e il Consiglio dell'Ordine, nelle persone dei rispettivi referenti, provvedono a formare una graduatoria degli studenti che hanno presentato richiesta, ai fini del relativo abbinamento agli avvocati che abbiano manifestato disponibilità ad accogliere i tirocinanti.

4. Ai fini della formazione della graduatoria, sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della domanda, viene attribuito a ciascuno studente un punteggio espresso in sessantesimi così composto:

a) fino a 30 punti per la media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto relativi ai settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

b) fino a 30 punti per la media ponderata dei voti riportati in tutti gli esami di profitto;

5. Sulla base della graduatoria, e tenendo conto, se possibile, delle preferenze di materia espresse nella domanda di tirocinio, i referenti provvedono agli abbinamenti fra gli studenti e gli avvocati che hanno espresso la propria disponibilità, e nominano per ciascuno studente un tutor accademico.

6. Il rapporto di tirocinio può instaurarsi soltanto in seguito all'acquisizione dell'esplicito consenso dell'avvocato, in accordo con il quale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 3, viene predisposto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente. L'avvocato che, avendo espresso la propria disponibilità a norma del comma I, non ritenga di accogliere il tirocinante assegnatogli, è tenuto a comunicare il rifiuto al Consiglio dell'Ordine, che ne darà notizia al Dipartimento.

7. Resta salva la facoltà degli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 di proporre autonomamente, in accordo con un avvocato iscritto all'albo ordinario da almeno un quinquennio che non sia soggetto a procedimento disciplinare, non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo decennio e sia in regola con l'adempimento dell'obbligo formativo, un progetto formativo finalizzato al tirocinio, nel rispetto delle linee-guida di cui all'art. 3 comma 6. Il progetto formativo dev'essere approvato dai referenti, che, in caso di valutazione positiva, nominano il tutor accademico. Opera comunque quanto previsto dall'ultima proposizione del precedente co. 1.

8. Il tirocinio decorre soltanto dall'iscrizione dello studente al registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine. La domanda di iscrizione va presentata al Consiglio dell'Ordine, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 4 della Convenzione quadro.



9. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata delibera equivale a reiezione della domanda medesima.

10. L'avvocato presso il quale si svolge il tirocinio e il tirocinante non possono essere legati da rapporti di:

I. parentela (anche adottiva ai sensi della L.4 maggio 1983 n. 193) entro il quarto grado;

II. adozione ai sensi degli artt. 291 e segg. cc;

III. coniugio;

IV. affinità entro il secondo grado;

V. unione civile (ai sensi dei commi 1 e seguenti dell'art. 1 della L. 20 maggio 2016 n. 76);

VI. convivenza di fatto (ai sensi dei commi 36 e seguenti del medesimo articolo).

11. In ogni caso, allo scopo di consentire che nel corso del tirocinio lo studente possa assolvere all'obbligo di frequentare i corsi della Scuola forense (corsi che si svolgono semestralmente dal 1° maggio al 31 ottobre e dal 1° novembre al 30 aprile), la domanda di ammissione al tirocinio anticipato dev'essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio di ciascuna semestralità di corso e l'iscrizione al registro dei praticanti ha comunque decorrenza coincidente con l'inizio di ciascuna semestralità.

Articolo 6 Modalità di svolgimento del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'articolo 5, commi 8 e 9.

2. Circa la partecipazione ai corsi previsti dal decreto Ministro della Giustizia n° 17 del 9 febbraio 2018, il praticante si conformerà alle disposizioni via via vigenti, anche sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dall'Ordine Forense, disposizioni ed indicazioni che, al momento, non contemplano obbligo alcuno nell'ambito del tirocinio anticipato. Il tirocinante è comunque tenuto a partecipare ad un evento formativo ricognitivo di due crediti in tema di materie obbligatorie (Deontologia o Previdenza Forense).

3. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi, laddove obbligatori, e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni sessanta giorni.

4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento del tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

5. In considerazione del ridotto numero di ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze, a cui questi deve assistere durante il semestre, può essere ridotto fino a un minimo di dodici.

6. Il Consiglio dell'Ordine svolge i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

7. D'intesa tra il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche, eventualmente, ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.



8. Nel caso in cui il tirocinante studente universitario consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza in una data anteriore a quella indicata nella domanda di cui all'art. 5, comma 2, il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti, salvo che il praticante non completi il semestre nell'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge ed al regolamento, provvedendo, entro sessanta giorni dal conseguimento del diploma di laurea, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

9. Nel caso in cui il tirocinante studente universitario consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza in una data successiva a quella indicata nella domanda di cui all'articolo 5, comma 2, egli può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

11. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio durante gli studi universitari non determina il diritto del tirocinante all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

12. Nel periodo di tirocinio anticipato il tirocinante è tenuto ad osservare non soltanto i doveri e le norme deontologiche proprie degli studenti universitari, ma anche i doveri e le norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è, pertanto, soggetto al potere disciplinare dei competenti organi sia dell'Università, sia forensi.

13. Nel corso del tirocinio è consentito allo studente di mutare la persona dell'avvocato presso cui svolgere il tirocinio stesso. Il mutamento ha effetto dal momento in cui l'Ordine forense prende atto della richiesta scritta proveniente dal tirocinante e dal nuovo avvocato ospitante. Resta salvo il potere del Consiglio di negare retroattivamente l'operatività del mutamento qualora, nei trenta giorni successivi alla presa d'atto, riscontri la carenza di uno dei presupposti previsti dal settimo comma del precedente art. 5 oppure la sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui al decimo comma del medesimo articolo

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

1. La presente Convenzione opera retroattivamente, con decorrenza dall'ultimo giorno di efficacia della precedente Convenzione, sottoscritta il 14.10.2019 ed è quindi applicabile anche alle domande di ammissione al tirocinio già presentate, ma sulle quali il Consiglio dell'Ordine non abbia ancora deliberato.

2. Sino al giorno di sottoscrizione della presente Convenzione, continua comunque ad applicarsi la precedente.

3. La presente Convenzione ha una durata di tre anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello della sua sottoscrizione.

4. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni della legge, del regolamento e della convenzione quadro.

5. L'Ordine forense riceve le comunicazioni, gli atti ed i documenti relativi ai tirocini anticipati esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: tirocinioanticipato@ordineavvocatitorino.it.

Art. 2 – Spese



Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, e sarà assolta dall'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza - in maniera virtuale ai sensi del decreto MEF 17/06/2014 – autorizzazione Agenzia delle Entrate di Torino dell'Ufficio Torino 1, del 04/07/1996 prot. 93050/96 (rif. Art 75). Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Art. 3 – Firma digitale

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

<p>Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino</p> <p>La Presidente Avv. Simona Grabbi</p>	<p>Per il Dipartimento di Giurisprudenza</p> <p>Il Direttore Prof. Raffaele Caterina</p> <p>La Responsabile dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti Dott.ssa Mariarosaria Muci</p>
---	---